

L'Aquila 7 Ottobre 2020

*Spett/li Parti Sociali Territoriali  
Consiglio di Amministrazione Cassa Edile  
Imprese e lavoratori  
Studi di Consulenza lavoro  
Loro sedi*

## **CIRCOLARE N. 5/2020**

Oggetto: **Accordi Parti Sociali nazionali 10 Settembre 2020**

Si comunica che la CNCE, con comunicazione n. 737 del 22 Settembre 2020, ha trasmesso gli Accordi di Parti Sociali Nazionali sottoscritti in data 10 Settembre 2020 riguardanti, tra gli altri:

- Il Fondo incentivo all'occupazione;
- Il Fondo Prepensionamenti.

Si invitano i lavoratori, le Imprese e gli studi di consulenza del lavoro ad esaminare i documenti allegati in modo da verificare i requisiti previsti per usufruire delle prestazioni.

Si precisa che le domande riferite alle assunzioni o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 01/01/2020 al 30/09/2020 dovranno pervenire alla Cassa Edile tramite PEC entro e non oltre il 31 Ottobre 2020 come da comunicazione CNCE n. 739.

.Cordiali saluti.

Il Direttore

Dr. Pasqualino De Michelis

**ALLEGATI: ACCORDI/REGOLAMENTI PARTI SOCIALI NAZIONALI 10 SETTEMBRE 2020**

Prot. n° 9880/p/ep

Roma, 22 settembre 2020

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 737**

**Oggetto: accordi parti sociali nazionali 10 settembre 2020**

Si inviano, in allegato, il verbale di accordo, siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre scorso, pervenuto in data odierna, contenente i testi in tema di Fondo Incentivo all'Occupazione, Regolamento Fondo Pre pensionamenti, Accordo Congruità e Rateizzazioni, unitamente all'Addendum al verbale di accordo stesso.

La Commissione si riserva di fornire tutte le ulteriori indicazioni operative del caso.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco

Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 6

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI  
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI  
ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:

1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Pre pensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.

Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l'unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dal 1° gennaio 2021.

Dalla suddetta data del 1° gennaio, l'Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.

Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.

Letto firmato e sottoscritto

ANCE  
  
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI  


AGCI-PRODUZIONE E LAVORO




CONFCOOPERATIVE



ANAEPA CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL  
  
FILCA CISL  
  
  
FILLEA CGIL  


Addi, 10 settembre 2020, in Roma

## REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

### ART. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopraccitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.

### ART. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
  - 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
  - Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
  - L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
  - Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
  - Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

Parquet Mediana  
BR

Maria Colonna

ri

Co

Stefano Bontini  
Giovanni Quacchi  
Giovanni Uffero

1  
S. H. D. S. P.

2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

### ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1° gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Mario Diacchi

DRY

Stefano Bontani

Paolo M. M. M.

M. M. M.

Giuseppe M. M.

M

A

M

M

M

M

M

M

9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

#### ART. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA

1. L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.

M



Stefano Bastiani

Mario... ..

Corrado... ..

Mario... ..

Paolo... ..

## REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

### TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE

Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO	NOTE
<b>A:</b> Anzianità contributiva	<b>1*X</b>	<b>X</b> è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
<b>B:</b> Assunzione tramite Blen.it	<b>20</b>	Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
<b>C:</b> Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	<b>X/5</b>	<b>X</b> è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione. Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0.
<b>D:</b> Età del lavoratore	<b>(30-X)*3</b>	<b>X</b> è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.

#### ISTRUZIONI:

- 1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
- 2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:

$$A + B - C + D$$

Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l'ordine della graduatoria.

Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

*Maria Calvino*

*SM*

*Paolo Uffero*

*Stefano Bontini*

*h* *S*

*CS* *Maria Schiavoni* *HV* *Edoardo*

*AS* *SS*

*M*

*Paolo Uffero*



CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad €  per:

- l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;
- l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data
- la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

*Paragual Maccione*

*AW*

*Luca Miano*

*Mi*

*Stefano Bontani*

*Giuseppe Scucchi*

*Michele Calvo*

*DLG*

*h*

*Salvo*

*St.*

*#1*

*J*

*St.*

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

DICHIARA

- di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
- di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

SI IMPEGNA

- a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

**Allegati:** Mod. Unificato Lav/ASS

Luogo e data

Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*

Cassa Edile

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

*[Handwritten signature]*

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad €  da spendere:

- presso le Scuole Edili del Sistema;
- presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

Luogo e data

Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*

*M. P. ...*

*DP*

*Parlamento Nazionale*

*M. P. ...*

*Stefano Bontini*

*fy*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Corrado Ullmann*

*[Signature]*

*[Signature]*

# REGOLAMENTO FONDO "PREPENSIONAMENTI"

## PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

### Art. 1 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO



1. In attuazione di quanto previsto dai Ccnl del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale "prepensionamenti", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
  - pensione di vecchiaia;
  - pensione anticipata;
  - pensione anticipata precoci;
  - pensione di anzianità per lavori usuranti;
  - quota 100 (laddove prorogata);
  - ape sociale (laddove prorogata);

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico "pensionamento".

3. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dal 1° ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti Ccnl, dalla suddetta data e 0,10% dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al "Fondo prepensionamenti" territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell'importo accantonato.
4. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest'ultimo.



### Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE


1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell'art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) fine del contratto a tempo determinato;



















- b) stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
  - c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
  - d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.
  3. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:
    - Ecocert o specifica certificazione Inps;
    - stima ipotetica della Naspi spettante;
    - ipotesi data presunta di pensionamento.
  4. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
    - 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
    - 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
    - 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
  5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
  6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
 

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

*Stefano Bartoloni*  
*Antonio Maffei*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Antonio Maffei*

Restano fermi i requisiti di legge per l'accesso e autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

*Stefano Bartoloni*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

*Antonio Maffei*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  - almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell'apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

### Art. 3 REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 e fermi restando i requisiti per l'accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell'art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell'art. 1, sulla base dell'Ecocert rilasciato dall'Inps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all'esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.
2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

### Art. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA – EROGAZIONE

1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell'art. 2.
2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
  - a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 3 presso la banca dati APE;
  - b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall'Inps, di cui al punto 3 dell'art. 2.
3. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l'apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
4. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all'allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la

*SR - 100*

*Mario Scuderi*

*DL4*

*Stefano Banti*

*Maria Callaro*

*M*

*A.*

*Parqueo M. Scuderi*

*W*

*H*

*Scuderi*

*Scuderi*

*Scuderi*

*Scuderi*

Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.

5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell'art. 2.
7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell'art. 2.
8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell'apposito fondo dedicato.
9. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021.

#### Art. 5 FONDO TERRITORIALE

1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinate alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.
2. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell'ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l'istanza, corredata della seguente documentazione:
  - Ecocert o specifica certificazione Inps;
  - stima ipotetica della Naspi spettante;
  - ipotesi data presunta di pensionamento.
3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
4. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1° dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1° ottobre 2020.
5. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021. In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico.

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*  
*Parquet Milano*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*



7. E' fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa.

#### Art. 6 NORME GENERALI

1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.
2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall'inizio dell'erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

#### Art. 7 VIGENZA

1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

  
Giuseppe Maccacaro


  
Stefano Bartoloni


  
Marco Maffei


  
DGG


  
Massimo Mucchetti


  
Massimo Mucchetti

  
Antonio Di Pietro

  
Francesco Saverio

  
Andrea Martini

  
Giuseppe Mucchetti

  
Massimo Mucchetti

## **PREMESSA**

*Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 3 dell'apposito Regolamento.*

Ai fini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all'accesso all'anticipo pensionistico regolamentato con l'accordo sottoscritto in data 6 Agosto 2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

### *Meccanismo*

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

- maggiore età anagrafica;
- percentuale di invalidità riconosciuta dall'Inail.

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)	
PUNTI	ETA'
6	oltre 66 anni
5	oltre 64 anni
4	oltre 62 anni
3	oltre 60 anni
2	oltre 58 anni
1	oltre 56 anni

INVALIDITA' (percentuale riconosciuta dall'INAIL)	
PUNTI	%
6	80
5	60
4	40
3	30
2	20
1	16

  
 Pasquale Merico  
  
  


Stefano Bartoloni

Giuseppe Merico








## PARITA' DI PUNTI PERFEZIONATI

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, si aggiungono i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

### DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

PUNTI	DECADI TRIMESTRALI
4,5	Prima decade
4,0	Seconda decade
3,5	Terza decade
3,0	Quarta decade
2,5	Quinta decade
2,0	Sesta decade
1,5	Settima decade
1,0	Ottava decade
0,5	Nona decade

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l'elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

Addi, 10 settembre 2020, in Roma


  
Pasquale Melicco


  
Stefano Bartoloni


  
Marco Melicco


  
Massimo Melicco

  
Massimo Melicco

  
Francesco Russo

  
Andrea Melicco

  
Stefano Bartoloni

  
Stefano Bartoloni

Prot. n° 9895/p/ep

Roma, 30 settembre 2020

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio  
di Amministrazione della  
CNCE

Loro sedi

### **Comunicazione n. 739**

#### **Oggetto: primi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazione**

In relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre u.s., trasmesso in uno con la comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., si forniscono le seguenti indicazioni.


Preliminarmente si precisa che il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui far pervenire le istanze di accesso all'incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, **è prorogato al 31 ottobre 2020**. Di conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese entro **il successivo 30 novembre 2020**.

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale "UNA TANTUM" per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 (seicento/00) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00 (centocinquanta/00).


Di seguito si fornisce una scheda operativa avente lo scopo di sintetizzare i punti salienti del regolamento in questione.

Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti anche sulla base dei chiarimenti che verranno eventualmente sollecitati dagli enti territoriali, si porgono cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 3

# Fondo Incentivo Occupazione

## Scheda di sintesi

<b>1. BENEFICIO SPETTANTE</b>	<p>E' riconosciuto un incentivo di <b>€ 600,00</b> da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa con l'impegno per l'impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.</p> <p>E' riconosciuto, inoltre, un <b>voucher formazione di € 150 che l'impresa può utilizzare per il lavoratore assunto</b> <i>(v. punti da 7 a 10)</i></p>
<b>2. A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO</b>  <b>Requisito oggettivo impresa</b>      <b>Requisito soggettivo impresa</b>          <b>Requisito soggettivo lavoratore</b>	<p>alle imprese che presentano i seguenti <b>requisiti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020.</li></ul> <p><i>L'incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall'ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l'incentivo è riconosciuto una sola volta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell'istanza che all'atto della compensazione. l'impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione</li><li>- saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l'invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.</li><li>- non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni</li><li>- i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)</li></ul>

<b>3. CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE</b>	La Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione
<b>4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le domande dovranno essere presentate tramite PEC, a pena di nullità, <b>entro 30 giorni dalla data di assunzione</b> presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.</li> <li>- In via eccezionale nella fase di avvio del fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate <b>dal 1° gennaio al 30 settembre 2020</b>, le istanze dovranno essere presentate entro il <b>31 ottobre 2020</b> e le graduatorie con contestuale comunicazioni alle imprese saranno effettuate dalle Casse entro il <b>30 novembre 2020</b></li> <li>- Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO", corredato della dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti</li> </ul>
<b>5. PROCEDURA PER LA CASSA:</b>	<p>Le Casse Edili/Edilcasse dovranno procedere alla formazione delle graduatoria (applicando, per la determinazione dei punteggi, i criteri indicati nella tabella allegata al Regolamento sotto riportata) e alla contestuale comunicazione alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>entro il 30 aprile</b>, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo)</li> <li>• <b>entro il 31 ottobre</b>, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre)</li> <li>- Saranno escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione.</li> <li>- Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa la Cassa Edile/Edilcassa procederà con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite <b>al primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza</b></li> <li>- Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni varrà il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell'istanza</li> <li>- Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare una rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve</li> </ul>

<p><b>6. MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO O CAUSA DI REVOCA:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi, il mancato riconoscimento o la revoca dal beneficio si attua allorquando, nei 6 mesi successivi, si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni</li> </ul>
<p><b>7. CHI RICONOSCE IL VOUCHER</b></p>	<p>La Cassa Edile/Edilcassa cui è stata inoltrata la richiesta dell'incentivo mediante l'emissione di un voucher virtuale</p>
<p><b>8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "– "DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE"</p>
<p><b>9. DOVE SPENDERE IL VOUCHER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presso la Scuola Edile di riferimento attraverso il rilascio da parte della CE/EC del voucher virtuale da registrare sulla posizione dell'impresa. Successivamente la Cassa procederà a riconoscere l'importo del voucher alla Scuola Edile</li> <li>- Presso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola edile di riferimento. Anche in questo caso la Cassa di competenza provvederà al rilascio del voucher virtuale per procedere poi al riconoscimento dell'importo alla Scuola Edile</li> <li>- Presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l'impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti. In quest'ultimo caso, l'importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta, potrà essere compensato <b><i>a fronte della presentazione della documentazione necessaria</i></b>, con i contributi dovuti alla CE/ED</li> </ul>
<p><b>10. TERMINE ENTRO QUANDO SPEDERE IL VOUCHER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 180 giorni dall'assunzione nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema, ad esclusione delle assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante</li> <li>- entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, ad esclusione delle assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.</li> </ul>



**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE**

CRITERIO	PUNTEGGIO	NOTE
A: Anzianità contributiva	<b>1*X</b>	X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.  Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it	<b>20</b>	Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	<b>X/5</b>	X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione. Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore	<b>(30-X)*3</b>	X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.

**FORMULA DA APPLICARE PER LE GRADUATORIE:**

$$A + B - C + D$$

**FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**  
**DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE**

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad €  da spendere:

presso le Scuole Edili del Sistema;

presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

Luogo e data  Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*

**FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**  
**DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO**

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad €  per:

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;

l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data

la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

#### DICHIARA

- di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
- di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

#### SI IMPEGNA

- a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

**Allegati:** Mod. Unificato Lav/ASS

Luogo e data

Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*